

Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238 email: CHIC82200L@istruzione.it PEC: CHIC82200L@pec.istruzione.it sito web: www.icmiglianico.edu.it

AOOICMIGLIANICO

Prot. 0000452 del 17/01/2022

VI-2 (Uscita)

AGLI ATTI All'Albo on line Ad Amministrazione Trasparente

Determina a contrarre di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. L.vo 50/2016 per l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

CIG Z9634D2940

## Il Dirigente Scolastico

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato»;

Visto la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni

Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli

articoli 3, 4 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

Ritenuto che la sottoscritta Dott.ssa, Emilia Galante, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente

idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali

adeguate rispetto all'incarico in questione;

Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50";

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50;

Considerato in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici";

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

Considerato che l'art. 37 del regolamento dell'UE 2016/679 prevede la designazione obbligatoria del DPO (Data Protection

Officer) ossia del Responsabile della protezione dei dati da parte del responsabile del trattamento dei dati;

Viste le linee guida che nel definire le qualità professionali necessarie per il ruolo di DPO, riportano quanto segue: "Il

RPD è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della normativa e delle

prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i [rispettivi] compiti";

Considerato che l'incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola non sono disponibili le

professionalità richieste;

Ritenuto di dover procedere con urgenza, tramite affidamento diretto, ad individuare il Responsabile per la Protezione dei

dati personali (RPD) giacché il contratto con il precedente DPO è giunto a naturale scadenza;

Preso atto della delibera ANAC n. 421 del 13 maggio, secondo la quale "l'affidamento all'esterno del servizio di

protezione dei dati personali si configura come un appalto di servizi e come tale soggiace alle disposizioni del

codice dei contratti pubblici";

Tenuto conto del carattere fiduciario dell'incarico di R.P.D.;

Vista l'offerta pervenuta dall'Azienda PC75 SAS di Maurizio Corazzini, attuale DPO, e ritenuta vantaggiosa;

Considerata l'opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione (l'affidamento di importo inferiore ai € 1.000,00) ai

sensi del par. 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017;

Considerato che l'Istituto intende riaffidare la fornitura all'operatore risultato aggiudicatario nella precedente procedura,

tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in ordine alla qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi, dei costi pattuiti, dalla pronta consulenza in situazioni di

dubbia interpretazione e dall'affidabilità dell'operatore stesso;

Rilevato che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art.



Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238 email: <a href="mailto:chick2200L@istruzione.it">CHIC82200L@istruzione.it</a> PEC: <a href="mailto:chick2200L@pec.istruzione.it">CHIC82200L@pec.istruzione.it</a> sito web: <a href="mailto:www.icmiglianico.edu.it">www.icmiglianico.edu.it</a>

45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione ... dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ... affidamenti di lavori, servizi e forniture ... superiore a 10.000,00 euro";

Ritenuto

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e del D.I. n. 129/2018alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

- a) valore dell'acquisto di importo inferiore a € 40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto";
- b) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;
- c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell'istituto;

Considerato

che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a  $0.00 \in$  (euro zero,00), trattandosi di: mera fornitura di servizio DPO;

Considerato

che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs.50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

Premesso

che nell'aggregato A01/02 – del programma annuale per l'anno 2022 si prevede l'acquisto del servizio in oggetto e che a tal fine verrà assunto specifico impegno di spesa per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione della fornitura;

Considerata

la normativa sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della L.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 217 del 17/12/2010;

Considerato

che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016

Verificato

che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;

Tenuto conto

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

- espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accettarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 delD. Lgs. 50/2016;

## Determina

- 1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di procedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 alla ditta PC75 s.a.s. di Corazzini Maurizio & C. con sede legale in via Pindaro, 87 Pescara mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e del D.I. n. 129/2018;
- 3. di procedere ad imputare la somma complessiva necessaria della fornitura sopradescritta pari a € 650,00 (€ 532,79 + IVA 22% € 117,21) nell'aggregato A01-2 nel programma annuale 2022;
- 4. di perfezionare l'affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione di un apposito contratto di durata annuale dalla data di sottoscrizione;
- 5. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 di assumere in prima persona l'incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e dell'art. 5 della legge 241/1990;

## **DICHIARA**

di non utilizzare le convenzioni CONSIP ai fini dell'approvvigionamento dei suddetti servizi in quanto i medesimi non sono presenti nelle convenzioni.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Emilia Galante documento firmato digitalmente